

CAMERA DEI DEPUTATI N. 451

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato BRAMBILLA

Introduzione dell’articolo 2-*bis* della legge 14 agosto 1991, n. 281, e altre disposizioni per garantire il libero accesso degli animali domestici sui mezzi di trasporto e nei luoghi pubblici e privati

Presentata il 21 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge in esame interviene sulla materia dell’accesso degli animali da compagnia nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, nonché sui mezzi di trasporto pubblico e privato. Nella piena consapevolezza della rilevante valenza sociale del rapporto che lega gli uomini agli animali d’affezione è necessario intervenire normativamente al fine di favorire, soprattutto nell’ambiente urbano, la convivenza con gli animali domestici.

L’articolo 1, integrando la normativa contenuta nella legge 14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), dispone che tutte le strutture ricettive, i locali e gli esercizi pubblici, nonché i luoghi aperti al pubblico, gli uffici pubblici, i servizi di trasporto pubblico e

privato, non possano vietare l’ingresso agli animali da compagnia, con l’esclusione dei casi di tutela della salute pubblica. Garantire ai padroni la possibilità di muoversi liberamente in compagnia del proprio cane o del proprio gatto su treni, autobus, tram, taxi e di accedere senza pregiudizievoli limitazioni ai luoghi pubblici o aperti al pubblico dove si svolge l’attività quotidiana (negozi, bar, ristoranti, uffici, autobus, parchi) è quindi un’esigenza fortemente sentita da tanti che necessita di essere soddisfatta. A riprova di questo comune sentire, è già stato siglato, un accordo tra la Federazione italiana associazioni diritti animali e ambiente e Trenitalia, che permette ai cani di viaggiare su tutti i treni, riconoscendo in capo a coloro che convivono con i loro animali, considerandoli veri e propri membri della

famiglia, il diritto di muoversi liberamente in tutto il paese senza doversi separare dal proprio amico a quattro zampe; segnale, inoltre, l'emanazione di diverse ordinanze comunali che consentono l'accesso ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore a tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi gli uffici pubblici, i

giardini e i parchi nel territorio di competenza.

L'articolo 2, infine, prevede che le regioni, i comuni e le capitanerie di porto identifichino i tratti delle spiagge demaniali dove è consentito il libero accesso dei cani al seguito dei proprietari, stabilendone i limiti e le modalità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Disposizioni per la facilitazione degli accessi degli animali da compagnia nei luoghi pubblici e privati).

1. Dopo l'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — *(Disposizioni per la facilitazione degli accessi degli animali da compagnia nei luoghi pubblici e privati).* —

1. Le strutture ricettive, i locali e gli esercizi pubblici, nonché i luoghi aperti al pubblico, gli uffici pubblici, i servizi di trasporto pubblico e privato non possono vietare l'ingresso agli animali da compagnia salvo nei casi di violazione delle condizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cani guida delle categorie protette.

ART. 2.

(Accesso alle spiagge).

1. Le regioni, i comuni e le capitanerie di porto identificano i tratti delle spiagge demaniali ove sia consentito l'accesso dei cani al seguito dei proprietari, stabilendone i limiti e le modalità.

€ 1,00

Stampato su carta riciclata ecologica



17PDL0005170